

Messaggio

numero

6660

data

27 giugno 2012

Dipartimento

ISTITUZIONI

Concerne

Rapporto del Consiglio di Stato sull'iniziativa parlamentare 12 marzo 2012 presentata nella forma elaborata da Francesco Cavalli e cofirmatari per il Gruppo PS per la modifica dell'art. 28 della Costituzione cantonale concernente la facoltà per i Comuni di concedere il diritto di voto e di eleggibilità in materia comunale alle persone residenti di nazionalità estera

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

Innanzitutto, ricordiamo che il 2 dicembre 2008 era stata presentata un'iniziativa parlamentare nella forma elaborata per introdurre il diritto di voto in materia comunale a favore dei cittadini stranieri mediante la modifica della Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997. L'atto parlamentare proponeva di conferire sia il diritto di votare, sia quello di eleggibilità ai cittadini di nazionalità estera in tutti i comuni del cantone. I particolari sarebbero stati disciplinati a livello legislativo. Con decisione del 26 gennaio 2010, il Gran Consiglio ha respinto l'iniziativa parlamentare.

Il 12 marzo 2012, è stata depositata un'ulteriore iniziativa parlamentare nella forma elaborata, oggetto di questo rapporto, per modificare l'articolo 28 della Costituzione cantonale al fine di conferire ai comuni la facoltà di concedere il diritto di voto e di eleggibilità in materia comunale alle persone residenti di nazionalità estera. Con il nuovo atto parlamentare, si propone di completare l'articolo 28 della Costituzione cantonale mediante l'aggiunta di un nuovo capoverso che recita: *“I comuni possono conferire ai residenti di nazionalità estera il diritto di voto e di eleggibilità in materia comunale. La legge ne disciplina l'esercizio.”* Il nuovo atto parlamentare si scosta da quello precedente su un punto. A differenza dell'iniziativa parlamentare del 2008, con il nuovo testo si propone di lasciare a ciascun comune la facoltà di decidere se conferire il diritto di voto (attivo e passivo) ai cittadini stranieri.

Il Consiglio di Stato non condivide la proposta formulata nell'atto parlamentare e invita il Gran Consiglio a respingerla. Il Governo rinvia alle argomentazioni formulate nel rapporto di maggioranza del 9 novembre 2009 della Commissione speciale Costituzione e diritti politici, le cui conclusioni sono state accolte dal Gran Consiglio. Seppur con la variazione apportata alla nuova proposta secondo cui è lasciata ai comuni la facoltà di decidere se conferire il diritto di voto a livello comunale ai cittadini stranieri, il Consiglio di Stato non reputa che la novità introdotta rispetto all'atto parlamentare precedente sia tale da giustificare un cambiamento di orientamento ed è dell'opinione che le considerazioni condivise dalla maggioranza della commissione rimangano valide anche con la nuova proposta.

Per il Consiglio di Stato, tra le varie argomentazioni, è, in particolare, determinante la considerazione seguente. Il diritto di voto è un aspetto importante, legato alla cittadinanza. I concetti di diritti politici e cittadinanza sono due nozioni che reputiamo inscindibili. Come giustamente ha rilevato la Commissione speciale Costituzione e diritti politici, la concessione del diritto di voto non deve essere il primo, bensì l'ultimo passo che dovrebbe sancire la piena integrazione del cittadino straniero nella nostra comunità. L'integrazione degli stranieri si conclude pertanto con la concessione della cittadinanza. Inoltre, il conferimento del diritto di voto prima dell'ottenimento della cittadinanza potrebbe, perlomeno in una certa misura, rendere le persone meno determinate a perseguire l'obiettivo dell'integrazione perché, con l'acquisizione di tale diritto, potrebbero perdere l'interesse a compiere fino in fondo il percorso volto alla piena integrazione con l'ottenimento della cittadinanza. D'altronde, l'integrazione viene esaminata al momento della decisione sulla concessione della cittadinanza e non su quella dei diritti politici, che verrebbero invece attribuiti in modo automatico a chi adempie determinate condizioni, legate essenzialmente alla durata di residenza in un certo luogo. In tale situazione, verrebbe concesso il diritto di voto anche a chi non ha alcun interesse a integrarsi e non compie alcun passo in quella direzione. A giudizio del Consiglio di Stato, il conferimento del diritto di voto ai cittadini stranieri - anche nella versione dell'iniziativa parlamentare, secondo cui la decisione spetta ai singoli comuni - non costituisce un passo verso una migliore loro integrazione.

In conclusione, il Consiglio di Stato invita il Gran Consiglio a respingere l'iniziativa parlamentare presentata nella forma elaborata per inserire un nuovo capoverso 4 nell'articolo 28 della Costituzione cantonale.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, M. Borradori
Il Cancelliere, G. Gianella